



## Premio clima – Criteri di ammissione per i riscaldamenti a legna

Programma di incentivazione per i riscaldamenti a legna; progetto di compensazione svizzero n° 0228

*I presenti criteri possono essere adattati in qualsiasi momento e non destinati alla diffusione da parte di partner di programma. La versione più aggiornata dei criteri di ammissione sono visibili al link:*

[www.ezs.ch/criteridiammissibilita\\_legna](http://www.ezs.ch/criteridiammissibilita_legna)

### Con la mia firma sul modulo di iscrizione riconosco e confermo che:

#### 1. Riscaldamenti a legna ammessi

Il nuovo riscaldamento a legna<sup>1</sup> sostituisce uno o più riscaldamenti preesistenti a gasolio, gas naturale o gas liquido.

Sono esclusi dall'incentivazione i riscaldamenti domestici (d'ambiente) e i riscaldamenti a legna bivalenti<sup>2</sup> a combustibile fossile con una potenza del riscaldamento a legna inferiore a 50 kW. I sistemi di riscaldamento bivalenti di potenza più grandi sono consentiti, fermo restando l'ammissibilità.

#### 2. Iscrizione prima della assegnazione di appalto

[L'iscrizione](#) al premio clima deve pervenirci firmata dal/dalla proprietario/a del riscaldamento, prima che si impegni all'acquisto dell'impianto di riscaldamento rinnovabile. Questo significa in particolare, che il modulo d'iscrizione è stato firmato prima dell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori esecutivi e prima dell'ordine del materiale per il nuovo sistema di riscaldamento a legna.

#### 3. Ammissibilità

Sono ammissibili solo i riscaldamenti a legna classificati come antieconomici rispetto a una soluzione puramente fossile. Energie Zukunft Schweiz AG (EZS) verifica l'economicità di ogni richiesta di incentivazione su un arco di funzionamento di 15 anni e può eventualmente richiedere altre informazioni e documenti comprovanti.

#### 4. Garanzia di qualità

##### Riscaldamenti a legna (pellet, cippato, legna in pezzi)

fino a 70 kW incluso: a. [Garanzia di prestazione](#) secondo le condizioni di SvizzeraEnergia, e  
b. [Marchio di qualità](#) d'Energia legno Svizzera per i "riscaldamenti a legna" oppure Dichiarazione di conformità secondo l'OEEne

superiore a 70 kW<sup>3</sup>: Garanzia di qualità secondo QM Impianti termici a legna (70 - 500 kW: [QMmini](#), > 500 kW [QMstandard](#)).

##### Sistemi speciali di combustione a legna<sup>1</sup> e sistemi bivalenti a combustibile fossile<sup>2</sup>:

Garanzia di qualità secondo [QM Impianti termici a legna](#)

#### 5. Documenti comprovanti

Le informazioni rilevanti per l'incarico devono poter essere comprovate tramite documenti, tra cui ad esempio il consumo energetico degli ultimi tre o quattro anni e la data dell'ordine in cui è stato assegnato l'ordine di acquisto e posa (assegnazione dell'appalto).

<sup>1</sup> Sistemi di riscaldamento a pellet, legna in pezzi o cippato per il comfort o il calore industriale, nonché sistemi speciali di combustione del legno (impianto di pirolisi del legno, combustione di residui di legno, legno di scarto, corteccia e polvere di legno o aeroterma a legna).

<sup>2</sup> In aggiunta al riscaldamento rinnovabile, è in funzione anche un sistema fossile, compreso il riscaldamento di emergenza.

<sup>3</sup> La potenza totale delle componenti installate è determinante. Ad esempio, quando due caldaie a legna da 60 kW sono collegate in cascata (=120 kW), è necessario l'accompagnamento secondo il sistema di qualità per impianti a legna QM.

## 6. Risparmi di CO<sub>2</sub>

I risparmi di CO<sub>2</sub> (o il plusvalore ecologico) ricavati dal riscaldamento a legna sono trasferiti a EZS e non vengono ricompensati o rivendicati in altro modo. Ciò esclude in particolare anche la partecipazione a un altro programma di compensazione. I risparmi di CO<sub>2</sub> vengono trasferiti a EZS e registrati dall'UFAM (Ufficio federale dell'ambiente) sotto forma di attestati (1 attestato = 1 tonnellata di CO<sub>2</sub>).

## 7. Nessun obbligo vincolante

Le aziende con obiettivi climatici che vietano esplicitamente l'impiego di riscaldamenti fossili, e allo stesso tempo escludono le possibilità di incentivazione mediante il meccanismo di compensazione, non possono partecipare al programma. Inoltre, non esistono norme imperative a livello federale, cantonale o comunale che impongono la sostituzione del riscaldamento fossile con uno rinnovabile o che impediscano l'installazione di un nuovo sistema fossile.

## 8. Sussidi finanziari e altre incentivazioni

Eventuali altri sussidi finanziari e incentivazioni (sussidi economici non rimborsabili della Confederazione, dei cantoni o dei comuni) correlati al riscaldamento a legna pianificato devono essere obbligatoriamente comunicati a EZS.

Non è possibile un'incentivazione doppia con le sovvenzioni cantonali (Programma Edifici) per la sostituzione del riscaldamento. Le incentivazioni doppie con altri incentivi o aiuti finanziari di comuni e Confederazione vengono valutate da EZS durante la verifica della richiesta e sono consentite solo attraverso la ripartizione degli effetti<sup>4</sup> firmata (il formulario viene fornito da EZS).

Eventuali dichiarazioni non veritiere intenzionali su sussidi finanziari saranno perseguite penalmente. Ulteriori informazioni su sussidi finanziari e incentivazioni sono disponibili [qui](#)<sup>5</sup>.

## 9. Monitoraggio

I sistemi di riscaldamento completamente rinnovabili che forniscono esclusivamente calore comfort devono segnalare, su richiesta di EZS, il consumo di legna e il consumo di energia elettrica all'anno (ad es. mediante bollettini di consegna e giacenze di magazzino).

Nei casi di sistemi bivalenti non rinnovabili, in presenza di reti di riscaldamento a distanza e calore di processo, le misurazioni avvengono secondo le disposizioni dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (si veda [qui](#)<sup>4</sup>) e vengono inoltrate a EZS per ogni anno civile, inclusi i documenti comprovanti.

## 10. Forniture di calore computabili (nuove costruzioni, SSQE ed esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub>)

Vengono incentivate soltanto le forniture di calore di riscaldamenti a legna e pompe di calore che sostituiscono le forniture di riscaldamenti fossili preesistenti<sup>6</sup>. Le forniture di calore a nuove costruzioni (sostitutive), alle aziende facenti parte del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)<sup>7</sup> e alle aziende esentate dalla tassa CO<sub>2</sub> con impegno di riduzione, devono essere dichiarate a EZS.

Le forniture di calore a nuove costruzioni (sostitutive) e alle aziende partecipanti all'SSQE non vengono incentivate.

Le forniture di calore ad aziende esentate dalla tassa CO<sub>2</sub> con impegno di riduzione (obiettivo di emissioni o basato su provvedimenti) vengono incentivate, purché queste non vengano computate per il raggiungimento dell'obiettivo<sup>8</sup>.

La richiesta per il premio clima può essere aperta tramite questo sito web, dove troverete anche ulteriori informazioni e documenti da scaricare: [www.premioclima.ch](http://www.premioclima.ch)

**Solo i riscaldamenti a legna che soddisfano tutti i criteri di ammissione hanno diritto al premio clima.**

<sup>4</sup> Allegato E: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/progetti-programmi-riduzione-emissioni.html>

<sup>5</sup> [https://www.energiezukunftschiweiz.ch/wAssets/docs/foerderprogramme/klimapraemie/anhang\\_foerderkriterien\\_it.pdf](https://www.energiezukunftschiweiz.ch/wAssets/docs/foerderprogramme/klimapraemie/anhang_foerderkriterien_it.pdf)

<sup>6</sup> In caso di reti di riscaldamento a distanza, possono essere considerati per l'incentivazione solo i nuovi allacciamenti che vengono collegati alla rete entro un anno dopo la messa in funzione.

<sup>7</sup> Eccezione: le riduzioni di emissioni così raggiunte non vengono registrate dal SSQE.

<sup>8</sup> Per le aziende con obiettivo di emissioni, nel monitoraggio devono essere presentati certificati sul raggiungimento dell'obiettivo; per le aziende con obiettivo basato su provvedimenti, il riscaldamento a legna non può essere considerata una misura.